

85/2022 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Trieste

SEZIONE SECONDA

in persona dei Magistrati:

Dott. Marina Caparelli Presidente rel.

Dott. Anna Fasan Consigliere

Dott. Giuliano Berardi Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II° grado iscritta al n. 85/2022 RG, promossa con atto di citazione d'appello notificato il 24/02/2022

DA

Parte_1

(**P.I.:** *P.IVA_1*), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott. *CP_1* proc. dom. avv. XXXXXXXXXX per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente

- APPELLANTE-

CONTRO

Controparte_2 (C.F.: *C.F._1* ,

Parte_2 (C.F.: *C.F._2* ,

Parte_3 (C.F.: *C.F._3*), in

proprio e quali eredi di *Persona_1* , proc. dom. avv. [REDACTED]

[REDACTED] per mandato allegato all'atto di citazione introduttivo depositato

in primo grado telematicamente

- APPELLATI -

OGGETTO: Responsabilità professionale. Appello avverso la sentenza n. 82/22 pubblicata il 25/01/2022 del Tribunale di Udine.

Causa iscritta a ruolo il 01/03/2022 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/01/2024 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste

In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;

In via principale:

- riformare l'impugnata sentenza per le ragioni indicate nel primo e nel secondo motivo d'appello;

- nell'ipotesi in cui, all'esito, non sia accertato alcun danno risarcibile ovvero sia accertato un danno di importo inferiore rispetto a quanto riconosciuto dal Tribunale, condannare le controparti a restituire gli importi eventualmente corrisposti in esecuzione della sentenza impugnata;

In via subordinata:

- riformare l'impugnata sentenza per le ragioni indicate nel terzo motivo d'appello;

- nell'ipotesi in cui, all'esito, non sia accertato alcun danno risarcibile ovvero sia accertato un danno di importo inferiore rispetto a quanto riconosciuto dal Tribunale, condannare le controparti a restituire i maggiori importi eventualmente corrisposti in esecuzione della sentenza impugnata.

Spese e compensi rifusi per entrambi i gradi di giudizio.”.

Per gli appellati:

“- Rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto per le ragioni in narrativa esposte e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;

- Condannare l'appellante all'integrale rifusione delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio;

In via istruttoria:

Si insiste – qualora ritenuto necessario, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado dagli attori oggi convenuti-appellati e non ammesse.”.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 28/10/2019 *Controparte_2* [...] *Parte_2* e *Parte_3* rispettivamente figlia e nipoti di *Persona_1* convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Udine, l' *Parte_1*

chiedendo che venisse condannata al risarcimento dei danni subiti *iure proprio* e *iure hereditatis* a seguito della morte della loro congiunta causata da *malpractice* posta in essere dai sanitari che aveva determinato il decesso anticipato della predetta.

Esponevano gli attori che, in data 03/02/2007, la *Per_1* a seguito di “...una frattura sottotrocanterica del femore destro, provocata da una caduta accidentale”, era stata ricoverata presso l' *Parte_4*

Organizzazione_1 che, in data 05/02/2007, la paziente era stata sottoposta ad intervento chirurgico di “...riduzione della frattura mediante manovre esterne sotto controllo scopico. Tramite incisione in sede trocanterica si alloggia infibulo endomidollare PFN in titanio...”; che, all’esito dell’esame rx al torace eseguito il 08/02/2007, era emersa la presenza di “...possibile minima velatura del campo polmonare destro. Ombra cardiaca mal valutabile. Ili a morfologia vascolare accentuata”; che la consulenza infettivologica effettuata in data 12/02/2007 aveva rivelato la presenza di *Staphylococcus aureus*; che, a causa del

persistere dei sintomi nonostante la terapia antibiotica, la paziente era stata sottoposta a consulenza odontostomatologica per focolai di infezione, eseguita in data 14/02/2007, che aveva dato esito di "...*non apparenti tumefazioni all'esame ispettivo in soggetto edentulo*"; che, in data 16/02/2007, la paziente era stata sottoposta anche a consulenza diabetologica per scompenso glicemico in diabete mellito insulino-trattato e grande obesità; che il diabetologo aveva refertato un "*controllo inadeguato del diabete e un concomitante stato settico*"; che, a seguito di nuova visita infettivologica, eseguita in data 19/02/2007, era stata riscontrata una favorevole evoluzione clinica ed era stata prescritta terapia antibiotica; che, in data 22/02/2007, la Per_1 era stata dimessa con la diagnosi di "...*Frattura sottotrocanterica femore destro. Grande obesità. Diabete mellito tipo 2. Setticiemia acuta da Staphylococcus aureus. Cardiopatia ischemica cronica*"; che, nei giorni successivi, a causa del persistere della febbre di tipo settivo, erano state eseguite due emocolture che avevano dato riscontro positivo circa la persistente presenza di *Staphylococcus aureus*, trattata con terapia di antibiotico mirata; che la paziente era stata, quindi, trasferita in Orga; che, a seguito della consulenza nefrologica eseguita in data 06/03/2007, era emersa la presenza di "...*dispnea a riposo e notevole stato di disidratazione generalizzato, edemi pretibiali e presacrali. Ipertensione arteriosa*"; che la paziente era stata sottoposta a nuova visita nefrologica in

data 07/03/2007; che, poiché la *Per_1* non rispondeva alla terapia diuretica e si presentava dispnoica e soporosa ma collaborante, le era stato inserito il catetere venoso centrale; che, in data 13/03/2007, la *Per_1* era stata trasferita presso [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con diagnosi di *"Insufficienza renale acuta cronicizzata. Inizio terapia emodialitica. Pielonefrite acuta da miceti. Trombosi fistola AV. Calcolosi colicisti con colecistite acuta"*; che, in data 20/12/2007, la *Per_1* era stata nuovamente ricoverata *"...a causa di un progressivo aggravamento dei dolori urenti all'arto inferiore destro..."*; che, nonostante le terapie prescritte, la *Per_1* era stata trasferita presso il reparto di chirurgia vascolare ove aveva rifiutato l'intervento di amputazione del piede destro; che, in data 09/02/2008, la *Per_1* era stata dimessa con diagnosi di *"Arteriopatia ostruttiva arto inferiore destro con gangrena secca del piede. Osteopatia dell'astragalo con piaga ulcerata. Sindrome da allettamento. Diabete mellito insulina-trattato complicato da arteriopatia, nefropatia e retinopatia. Insufficienza renale cronica in terapia dialitica. Cardiopatia ischemica post-IMA (2003-2004). Vasculopatia cerebrale cronica. Esiti di frattura femorale destra (2007). Ileo adinamico"*; che, in data 14/02/2008, la *Per_1* era stata nuovamente ricoverata presso il reparto di Medicina per *"...Shock settico in IRC in trattamento dialitico, gangrena piede destro..."*; che, in pari data, era avvenuto il decesso; che l'exitus era ascrivibile al *"...ritardato trattamento*

dell'infezione che aveva colpito la paziente a seguito dell'intervento di protesi al femore destro, e, quindi, dell'errore medico, posto in essere dalla equipe del reparto di Ortopedia dell' *Controparte_3*

[...] nella valutazione e nel trattamento del descritto stato settico”; che stante il nesso causale tra l’evento e la condotta dei sanitari dell’ *Pt_4* di *Pt_1* essi attori avevano diritto *iure hereditatis* al risarcimento dei danni terminale, biologico e morale, subiti dalla defunta, quantificati in € 25.000,00, di cui € 7.791,00 per l'invalidità temporanea totale della durata di 53 giorni nonché del danno parentale patito *iure proprio* quantificato in € 165.960,00 per la figlia, € 85.000,00 per il nipote *Parte_3* ed € 65.000,00 per il nipote *Parte_2* .

Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente la prescrizione dei diritti azionati *iure proprio* ai sensi dell’art. 2947 c.c. in quanto il ricorso per ATP era stato depositato solo in data 28/06/2018 e notificato in data 18/07/2018 a distanza di oltre sei anni dalla comunicazione di messa in mora del 09/05/2012.

Nel merito la convenuta esponeva che non sussisteva nesso di causalità tra l’*exitus* e la condotta dei sanitari; che la morte era avvenuta a causa delle patologie che affliggevano la *Per_1* che la CTU espletata in sede di ATP aveva riconosciuto un danno da perdita anticipata della vita di 12 mesi; che nulla era dovuto a titolo di danno biologico terminale ovvero a titolo di

danno parentale atteso che gli attori sarebbero stati legittimati unicamente a richiedere il danno da minor durata della vita e dalla sua peggior qualità; che il danno non era stato dimostrato; che non erano dovuti interessi e rivalutazione.

Radicatasi così la lite, il Tribunale di Udine, con sentenza n. 82/22, condannava la convenuta al pagamento in favore degli attori, dell'importo di € 20.000,00, a titolo di danno non patrimoniale *iure hereditatis*, da ripartire tra gli istanti in proporzione delle quote ereditarie nonché al pagamento dell'importo di € 120.000,00 a favore della CP_2 di € 60.000,00 a favore di Parte_3 e di € 40.000,00 a favore di Parte_2, a titolo di danno non patrimoniale *iure proprio*, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme devalutate alla data del febbraio 2008 e via via rivalutate di anno in anno fino alla pubblicazione della sentenza e da tale data oltre agli interessi legali fino al saldo, ed oltre alle spese di lite e di CTU e CTP sostenute nel procedimento di ATP.

Affermava il primo Giudice che l'eccezione di prescrizione andava respinta in quanto nella specie trovava applicazione l'art. 2947, comma 3, c.c.; che il termine di sei anni era stato interrotto, anche tramite le missive 22/05/2013 e 19/06/2013; che, dalla consulenza espletata, emergeva che l'inadeguato trattamento e controllo dell'infezione aveva innestato ulteriori complicazioni accelerando l'evento morte; che costituiva pregiudizio

risarcibile anche la privazione del fattore “tempo”; che, con riguardo al chiesto danno *iure hereditatis*, in base all’accertamento peritale, andava riconosciuto un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 53, a fronte di un livello di sofferenza – lesione correlata – definibile di grado “elevato; che il danno biologico terminale patito dalla *Per_1* nell'intervallo di tempo tra la lesione del bene salute ed il sopraggiungere della morte, andava quantificato in complessivi € 20.000,00 di cui € 7.000,00 per l'invalidità temporanea totale riconosciuta dalla CTU, che andava diviso tra gli attori in proporzione delle quote ereditarie; che andava riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale; che l’Azienda non aveva svolto alcuna specifica contestazione in ordine alla sussistenza di una solida relazione affettiva tra la *Per_1* e gli attori ed al tempo passato insieme; che, ai fini della liquidazione del danno andavano applicate le Tabelle di Milano; che sulle somme riconosciute in moneta attuale andavano riconosciuti gli interessi compensativi sugli importi devalutati al momento dell’evento e via via rivalutati anno per anno fino alla liquidazione.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’ [...] [...]

Parte_1 lamentando:

- 1) che erroneamente il Giudice di prime cure aveva rigettato l’eccezione di prescrizione in quanto, da un lato, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata,

tra la data del 09/05/2012 e il ricorso per ATP notificato in data 18/07/2018 non vi era stata alcuna ulteriore messa in mora dell' *Pt_1* convenuta, dal momento che le missive 22/05/2013 e 19/06/2013, oltre ad essere state rivolte ad un soggetto differente rispetto alla parte convenuta, non contenevano alcuna "...chiara indicazione del soggetto obbligato..." né alcuna "...esplicitazione di una pretesa..." e quindi erano del tutto inidonee ad interrompere la prescrizione; dall'altro, nella specie, non trovava applicazione la disposizione di cui all'art. 2947, comma 3°, c.c. dal momento che il Giudice non aveva accertato (né avrebbe potuto farlo in assenza di domanda) la sussistenza di una fattispecie che integrasse gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi;

- 2) che il Giudice di primo grado, nel liquidare il danno *iure hereditatis*, aveva confuso la *formido mortis* con le sofferenze ed aveva così erroneamente tratto la sussistenza della *formido mortis* da elementi non significativi, dispensando dall'onere della prova gli attori e traendo *aliunde* argomenti per l'individuazione dei presupposti fondanti il danno terminale;

3) che, in via subordinata, con riguardo al riconoscimento del danno parentale, il Giudice di prime cure, sovvertendo l'onere probatorio, aveva ritenuto che l' *Pt_1* non avesse contestato la sussistenza di una solida relazione affettiva tra la *de cuius* e gli attori ed al tempo passato insieme, mentre la convenuta, sin dalla comparsa di costituzione, aveva evidenziato che tale voce di danno non era supportata da riscontro probatorio. In ogni caso, nella liquidazione del danno, il Giudice non aveva tenuto conto che il pregiudizio lamentato dalle controparti consisteva nella perdita anticipata della vita, di tal che avrebbe dovuto ridurre il risarcimento proporzionalmente rispetto allo scostamento temporale tra la vita vissuta dal congiunto scomparso (83 anni) e quella che il medesimo avrebbe, al più, potuto vivere (84 anni).

Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.

Alla prima udienza del 15/06/2022 veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Indi la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 29/03/2023 nella quale venivano concessi i termini per gli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.

A seguito del trasferimento ad altro Ufficio del Consigliere relatore, veniva nominato nuovo relatore e la causa veniva rimessa in istruttoria e fissata per precisazione delle conclusioni il 17/01/2024.

Avendo la difesa di parte appellata richiesto nuovamente i termini ex art. 190 c.p.c., la Corte concedeva termini dimidiati (20+20)

Trascorsi i predetti termini la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 28/02/2024.

Ciò premesso in fatto l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Con riguardo al primo motivo va rilevato quanto segue.

Il S.C., cassando sul punto la sentenza 04/02/2020 n. 42 di questa Corte d'Appello (citata da parte appellante), ha chiarito che *"....E' principio consolidato che, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (tra le altre: Cass. n. 24988/2014 e Cass. n. 2350/2018, richiamate anche nella sentenza impugnata). Tuttavia,*

contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte Territoriale..... non è “necessario”, a tal fine, dover coltivare “un’espressa domanda volta a ottenere in via incidentale l’accertamento dell’ipotizzato reato”, giacché – alla luce dell’orientamento del pari consolidato di questa Corte (per tutte: Cass., S.U., n. 9993/2016; Cass. n. 24260/2020; Cass. n. 21404/2021) - la deduzione circa l’applicabilità del termine prescrizione più lungo di cui all’art. 2947, comma terzo, c.c. integra una contro-eccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d’ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al thema decidendum ex art. 183, c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto. Là dove invece essa sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del giudizio ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell’ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, anche in Cassazione, dove non integra una questione nuova inammissibile. La rilevabilità ex officio della contro-eccezione è, dunque, subordinata alla allegazione – tempestiva, giacché effettuata originariamente con l’atto introduttivo del giudizio ovvero perché le nuove circostanze fattuali sono state dedotte nei termini di cui all’art. 183 c.p.c. (così da consentirne il rilievo officioso anche oltre detti termini) – dei fatti posti a suo fondamento e, quindi, ai fini dell’applicazione dell’art. 2947, comma terzo, c.c., del “fatto considerato

dalla legge come reato”, ossia delle circostanze da cui evincere la sussistenza degli elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) del reato di omicidio colposo, ex art. 589 c.p.” (cfr. Cass. 27/10/2023 n. 29859).

Ora, alla luce dei principi suesposti, va dato atto, innanzitutto, che gli attori, dopo aver contestato alla prima udienza l’eccezione proposta dall’ [...]

Parte_1 , nella memoria ex art. 183, 1° comma, c.p.c., hanno affermato che il termine di prescrizione, nel caso di specie, era di sei anni, pari alla estinzione per decorso del tempo del reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p., richiamando la perizia svolta in sede di ATP da cui emergeva che la concausa che aveva portato all’anticipazione dell’effetto morte era stata la dimissione della paziente senza adeguata definizione del quadro settico derivante dall’infezione verosimilmente contratta in occasione dell’intervento chirurgico.

In secondo luogo, non vi è dubbio che, fin dall’atto di citazione, gli attori avevano esposto circostanze idonee ad integrare il fatto-reato di omicidio colposo in danno della loro congiunta (inadeguato trattamento e controllo dell’infezione da parte dei sanitari che ha poi innestato ulteriori complicazioni in soggetto già afflitto da gravi patologie fino al decesso).

Poiché, pertanto, il termine prescrizionale è di sei anni, va verificato nella specie se gli atti interruttivi siano tempestivi rispetto alla notifica del ricorso per ATP avvenuta in data 18/07/2018.

Sul punto va ritenuto che non meriti censura poi la sentenza di primo grado laddove afferma “...*L’esame della corrispondenza prodotta dai ricorrenti evidenzia come in data 22.05.2013 (doc. 16) e 19.06.2013 (doc. 17) è stato espressamente chiesto l’integrale risarcimento dei danni. Ed invero, al fine di poter attribuire efficacia interruttiva della prescrizione “un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora”....*”.

In effetti, premesso che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa degli appellati, la corrispondenza ulteriore avvenuta tra il legale degli attori e la compagnia di assicurazione non è rilevante in quanto non viene formulata alcuna specifica richiesta di risarcimento, nelle due missive citate (22/05/2013 e 19/06/2013), l’avv. [REDACTED] per conto degli “eredi Per_1”, nel richiedere notizie sullo stato della pratica, ribadisce espressamente la domanda di risarcimento del danno.

La circostanza – invero evidenziata solo in questo grado dalla difesa dell’appellante – che le predette missive siano state inviate alla società assicuratrice dell’Parte_1 non rileva, in quanto dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, emerge incontrovertibilmente che fu la

stessa *Pt_1* ad incaricare la predetta assicurazione della gestione della pratica (cfr. doc. 11 attori).

Pertanto, il primo motivo di appello va rigettato.

Con riguardo invece al secondo motivo va ricordato, in via generale, che il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofe o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. *ex multis* Cass. 30/08/2019 n.21837).

E' stato altresì precisato che la persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza

riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella *formido mortis*, che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente (cfr. Cass. 05/07/2019 n. 18056).

E' stato, infine, affermato che, mentre la liquidazione del danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea; viceversa, nel caso in cui tale danno si sommi ad una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale) si rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità (cfr. Cass. 20/06/2019 n. 16592).

Nella parte motiva il S.C., dopo aver richiamato i molti precedenti in materia di liquidazione del danno temporaneo di tipo catastrofale, ha precisato che il danno catastrofale è comprensivo sia di un danno biologico

da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) sia di una componente di sofferenza interiore psichica di massimo livello (danno catastrofe), correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, che deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità che tengano conto della sua particolare rilevanza ed entità.

Ora il primo Giudice pur riportando correttamente la giurisprudenza formatasi sul punto, ha dato per pacifica la sussistenza del danno catastrofe senza verificare se, nella specie, la vittima avesse avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.

Invero, il passo della CTU riportato dal Giudice di prime cura si limita a riconoscere un periodo di inabilità assoluta di 53 giorni a fronte di un livello di sofferenza definito di “grado elevato”, con riguardo al quale appare corretta la liquidazione di € 7.000,00 (pari a circa € 132,00 al giorno), perfettamente in linea con le Tabelle di Milano 2021 che prevedono per ciascun giorno di invalidità temporanea la somma di € 99,00 personalizzabile fino a un massimo di: € 149,00.

Né, ai fini del riconoscimento del danno terminale, può condividersi quanto sostenuto dalla difesa degli appellati secondo cui l' *Parte_1* non avrebbe contestato specificatamente le affermazioni svolte nell'atto di

citazione laddove veniva sostenuto che la *Per_1* avrebbe percepito il proprio stato ed aveva angosciosa consapevolezza della fine.

A tal proposito giova evidenziare che l' *Parte_1* , costituendosi in giudizio, ha contestato tutte le poste di danno richieste dagli attori e, in particolare, quella relativa al danno catastrofale contestandone specificatamente i presupposti (cfr. pag. 20 della comparsa di risposta depositata in primo grado).

Pertanto, ritenuto che tale tipologia di danno non sia stata provata dagli attori su cui incombeva l'onere della prova, agli stessi va riconosciuto *iure hereditatis* esclusivamente l'importo di € 7.000,00 che in moneta attuale ammonta ad oggi ad € 7.756,00.

Quanto al terzo motivo vanno innanzitutto richiamati i più recenti principi elaborati dal S.C. in tema di danno da perdita del rapporto parentale.

Come affermato anche in una recentissima sentenza (cfr. Cass. 07/09/2023 n. 26140) “...a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento *iure proprio*, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella

sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienzanel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza,

al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale si qualificano (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o

*relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato; ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità – che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.....*Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza

che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.”.

Con particolare riguardo poi al rapporto nonni/nipoti è stato affermato, in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta *iure proprio* dai congiunti dell'ucciso, che questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (cfr. *ex multis* da ultimo Cass. 08/04/2020 n. 7743).

Più di recente è stato affermato, sempre in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, che è ammissibile la liquidazione equitativa "pura" (che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso), sempreché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione (in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, per la morte della nipote, aveva liquidato in favore del nonno materno la somma di euro 3.000,00, valorizzando l'esiguità del periodo di sopravvivenza di quest'ultimo rispetto all'evento luttuoso e il sostegno verosimilmente ricevuto dagli altri familiari, oltreché l'assenza di convivenza della ragazza con i nonni – cfr. Cass. 13/12/2022 n. 36297).

Alla luce della giurisprudenza richiamata, va stabilito innanzitutto se gli attori abbiano dimostrato la sussistenza del danno parentale.

Non può infatti condividersi la sentenza di primo grado laddove afferma laconicamente che “....*nella fattispecie non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione le allegazioni attoree in ordine alla sussistenza di una solida relazione affettiva tra la de cuius e gli attori ed al tempo passato insieme.....*”.

In realtà parte convenuta aveva contestato tale posta di danno affermando, da un lato, che spettava agli attori provare il preteso danno; dall'altro che,

trattandosi di eventuale danno da perdita anticipata della vita, avrebbe dovuto essere proporzionalmente ridotto.

Con riguardo al primo punto, dalla documentazione allegata (non contestata dalla convenuta), emerge che la figlia *Controparte_2* non conviveva con la madre, ma con il figlio *Pt_2* ed altre due persone (qualificate come conviventi), mentre il nipote *Pt_3* conviveva con la nonna (cfr. docc. 5-7 attori).

Risulta inoltre *per tabulas* che, seppure non conviventi, la *CP_2* e il figlio *Pt_3* abitavano in una casa adiacente a quella della defunta sita sempre in [REDACTED]

Null'altro è dato da sapere sui rapporti tra le parti in quanto le prove richieste non sono state ammesse in primo grado e, d'altra parte, gli appellati in questo grado non le hanno riproposte se non in modo del tutto generico.

Tuttavia, in base ai principi sopra enunciati, non vi può essere dubbio che l'esistenza dello stretto legame di parentela faccia presumere, secondo *l'id quod plerumque accidit*, la sofferenza degli attori per la perdita della congiunta, sofferenza che non si deve necessariamente tradurre in uno sconvolgimento radicale delle abitudini di vita, come ritenuto dall'appellante.

Ciò vale senz'altro per la figlia, ma anche per i due nipoti (che all'epoca del decesso avevano rispettivamente: *Parte_2* quasi 42 anni e *Parte_3* 39 anni), atteso che *Pt_3* addirittura faceva parte dello stesso nucleo familiare della nonna e l'altro viveva in una casa adiacente a quella in cui vivevano la nonna ed il fratello.

Non costa poi che i predetti attori avessero costituito proprie famiglie e quindi si deve presumere che il legame con la famiglia di origine fosse intenso.

Ciò premesso, con riguardo alla quantificazione del danno, il primo Giudice sostenendo di far applicazione delle Tabelle di Milano "ultime aggiornate" ha quantificato in € 125.000,00 l'importo dovuto alla *CP_2* in motivazione (poi ridotto ad € 120.000,00 nel dispositivo), in € 60.000,00 l'importo dovuto al nipote convivente *Pt_3* ed in € 40.000,00 quello dovuto al nipote non convivente *Pt_2*.

Senonché le Tabelle di Milano 2021 prima dell'ultimo aggiornamento prevedevano come misura minima € 168.250,00 a favore di ciascun figlio per la perdita del genitore, mentre non prevedevano alcun importo determinato in favore del nipote per la perdita del nonno (ma solo a favore del nonno per la perdita del nipote con base minima pari ad € 24.350).

Non si comprende, quindi, se gli importi così liquidati abbiano tenuto conto del fatto che, nella specie, si tratta di determinare il danno parentale relativo alla perdita anticipata del congiunto.

Sul punto, giova evidenziare quanto segue: la perdita anticipata della vita per un tempo determinato a causa di un errore medico in relazione al segmento di vita non vissuta, è un danno risarcibile non per la vittima, ma per i suoi congiunti quale che sia la durata del “segmento” di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare (cfr. *ex multis* da ultimo Cass. 19/09/2023 n. 26851).

Ora, dalla CTU svolta nell’ambito dell’ATP, è emerso che la *Per_1* (già gravemente diabetica da anni, in trattamento con insulina, con documentati gravi segni di vasculopatia cronica, suffragati dal riscontro di avanzata coronaropatia e grave retinopatia), a seguito dell’intervento di riduzione chirurgica di frattura del femore destro, ha contratto un’infezione da *stafilocco aureus* (complicanza definibile “nosocomiale”) e come tale senz’altro suscettibile di autonoma definizione risarcitoria.

Il consulente ha tuttavia così concluso: *“.....se da un lato è ammissibile considerare che la complicanza infettiva possa aver determinato una rapida evoluzione della preesistente e già avanzata patologia diabetica (già aggravata da avanzata vasculopatia cardiaca e retinica), con la comparsa precoce, nel contesto della malattia diabetica, di una documentata grave*

nefropatia, tale da aver richiesto trattamento dialitico e, dopo qualche mese, con la comparsa di gravi segni di arteriopatia ostruttiva agli arti inferiori(con ulteriori complicanze settiche) fino allo stato di cachessia terminale responsabile del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] (quindi un quadro clinico inquadrabile nel contesto dell'evoluzione terminale della malattia diabetica), d'altra parte è necessario considerare che già antecedentemente al ricovero presso il reparto di ortopedia dell' [REDACTED] Controparte_3

[...] la malattia diabetica – già da tempo in trattamento insulinico - era già in stadio avanzato ed associato ad altre comorbilità concorrenti di natura vascolare cardiaca, a prescindere dagli esiti dell'intercorrente grave lesione fratturativa del femore che richiese trattamento chirurgico: stato anteriore dell'anziana signora, già palesemente compromesso, che consentiva di per sé di prevedere una sopravvivenza orientativamente stimabile di circa 12 mesi. Si deve quindi ritenere che – alla luce degli attuali elementi di discussione tecnica - il fattore “concausale”, connesso alla sopravvenuta infezione, ha in sostanza determinato una anticipazione dell'evento (decesso) di circa un anno.....”.

Da ciò consegue che, da un lato, la complicanza ha certamente innestato la rapida evoluzione della preesistente e già avanzata patologia diabetica facendo comparire precocemente una grave nefropatia e successivamente

una arteriopatia ostruttiva agli arti inferiori (con ulteriori complicanze settiche) fino allo stato di cachessia terminale responsabile del [REDACTED] [REDACTED] (quindi un quadro clinico inquadrabile nel contesto dell'evoluzione terminale della malattia diabetica); dall'altro, che, altrettanto certamente, la complicanza non è stata causa del decesso ma lo ha solo anticipato, atteso che la malattia diabetica che affliggeva la Per_1 era già in stato avanzato e comunque avrebbe avuto comunque una evoluzione terminale.

Da ciò discende che, diversamente da quanto dalla difesa degli appellati, le patologie sofferte dalla paziente devono considerarsi concorrenti rispetto all'*exitus*.

Dalla stessa cartella clinica, con riguardo alla causa della morte, risulta infatti *“.....cardiopatia ischemica post IM, s. da allettamento, diabete mellito complicato da IR (dialisi bisettimanale), arteriopatia ostruttiva con gangrena ...piede dx, vasculopatia cerebrale cronica, ileo adinamico. APP:la paziente, nonostante il ricovero in reparto e la terapia intrapresa è deceduta in stato di cachessia....EO all'ingresso: paziente appena dimessa della Organizzazione_3 . Affetta da DM insulino trattato complicato da arteriopatia, nefropatia e retinopatia, IRC in terapia dialitica, cardiopatia ischemica post infartuale, vasculopatia cerebrale cronica, esiti di frattura femorale destra nel 2007, ileo adinamico, arteriopatia ostruttiva arto*

inferiore destro con gangrena secca del piede, osteopatia dell'astragalo con piaga ulcerata da S. aureus, sdr. da allettamento, la paziente ha rifiutato l'intervento di amputazione. In PS a mezzo 118 per rapido decadimento delle condizioni generali durante la notte con dispnea.... Presenza di cvc introdotto per via giugulare dx, con estremo distale proiettantesi in sede di vena cava superiore. 14.2.2008: pz. entra per shock settico in IRC in trattamento dialitico. O2 in maschera al 50%....pz. soporosa comatosa. Non risponde a stimoli verbali.... Ore 16.00 va in dialisi. 18.30 rientra agonizzante. 18.35: deceduta...".

Va ritenuto, pertanto, che, pur dovendosi liquidare il danno parentale subito dagli appellati nella sua interezza, non si può prescindere dalla pacifica circostanza che all'incirca entro l'anno il decesso sarebbe stato ineluttabile e la morte sarebbe comunque sopravvenuta a causa delle patologie già presenti al momento del primo ricovero.

In questo caso specifico, infatti, la condotta colpevole del sanitario non ha cagionato la morte del paziente (che – si ripete - sarebbe comunque avvenuta a causa della sua malattia) ma una significativa riduzione della sua vita ed una peggiore qualità della stessa.

Ciò premesso, va ritenuto, innanzitutto, che la liquidazione proposta dall' Parte_1 - che suggerisce di ridurre proporzionalmente, il risarcimento spettante *iure proprio* ai familiari in base allo scarto temporale

tra la durata della vita effettivamente vissuta e quella che la vittima, in assenza dell'errore medico, avrebbe verosimilmente potuto sperare, secondo il seguente calcolo: $R : DV = X : VS$, dove il fattore "R" è costituito dal risarcimento secondo le tabelle milanesi per il danno parentale patito dal singolo congiunto e il fattore "DV" è costituito dalla durata media di vita della vittima secondo gli indici ISTAT (84 anni) – non possa essere recepita. Secondo questo calcolo, svolto sulla base delle vecchie tabelle 2021, l'Azienda ha, infatti, proposto di liquidare alla *CP_2* la somma di € 2.002,97 e a *Pt_2* e *Parte_3* € 289,88 ciascuno.

Tale soluzione, come si è detto, non è condivisibile e ciò per due ragioni.

In primo luogo, perché non si può liquidare tale tipologia di danno in misura puramente simbolica o irrisoria (cfr. sul punto anche Cass. 16/05/2003 n. 7632).

In secondo luogo, perché nella specie a nulla rileva la durata media della vita, bensì la reale e concreta aspettativa di vita della *Per_1* ridotta e peggiorata a causa dell'infezione, che se fosse stata ben curata le avrebbe consentito di vivere (meglio) all'incirca ancora per un anno.

Ciò premesso, va ritenuto che la liquidazione del danno parentale da morte anticipata non può che essere effettuata secondo criteri equitativi, agganciati però alle tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022, fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da

quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta (cfr. sul punto Cass. 16/12/2022 n. 37009).

Le attuali tabelle prevedono, infatti, per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del coniuge non separato, del genitore o del figlio, un “valore punto” pari ad € 3.365,00 ed un risarcimento fino ad un massimo di € 336.500,00, salvo casi del tutto eccezionali (cfr. Tabelle di Milano 28/06/2022, pag. 6); mentre per la liquidazione del danno patrimoniale da perdita del fratello/nipote un “valore punto” pari ad € 1.461,20 ed un risarcimento fino ad un massimo di € 146.120,00, salvo casi del tutto eccezionali.

I primi quattro parametri (età della vittima primaria, età della vittima secondaria, rapporto di convivenza, sopravvivenza di altri congiunti) hanno un punteggio fisso, mentre l'ultimo - relativo alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta (punteggio da 0 a 30) - è diretto a quantificare sia la sofferenza interiore (da provare anche in via equitativa), sia lo stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando l'intensità e la qualità del legame in base ad una serie di circostanze obiettive (frequentazioni, condivisione festività

e ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione di attività lavorativa, hobby, assistenza sanitaria, ecc..).

Va ritenuto, in considerazione dei limiti rispettivamente di € 336.500,00 e di € 146.120,00, che tale ultimo punteggio debba attentamente calibrato, riservando la liquidazione oltre i 15 punti a situazioni particolarmente tragiche, come del resto risulta evidente anche dagli esempi di calcolo risarcitorio effettuati dall'Osservatorio sulla Giustizia di Milano (cfr. Tabelle di Milano 28/06/2022 pag. 10).

Svolte queste considerazioni di carattere generale, tenuto conto di quanto detto sopra sull'intensità del legame (desumibile dal fatto che la figlia viveva in una abitazione sita nello stesso stabile o complesso condominiale, tant'è che le abitazioni avevano lo stesso numero civico: [REDACTED], va ritenuto che la CP_2 nel caso in cui la morte della madre fosse stata causata *tout court* dall'errore medico, avrebbe avuto diritto ad un risarcimento per danno parentale pari ad € 178.345,00 (€ 3.365,00 x 53 punti), in considerazione dell'età della vittima primaria (83 anni = 8 punti), dell'età della vittima secondaria (54 anni al momento dell'evento, essendo [REDACTED] = 18 punti), della adiacenza delle abitazioni (8 punti), della sopravvivenza di altri congiunti (figli e almeno un convivente = 9 punti), della intensità e qualità della relazione affettiva che si stima equo determinare in 10 punti.

Tenuto peraltro conto che la *Per_1* sarebbe comunque deceduta a causa delle sue patologie all'incirca entro un anno, si ritiene equo riconoscere alla *CP_2* l'importo di € 44.586,25 pari al 25% del dovuto, in considerazione anche della sofferenza patita dalla predetta a causa dal calvario subito dalla madre dopo l'intervento al femore e la conseguente infezione.

Quanto ai nipoti, le attuali tabelle milanesi prevedono – come si è detto - la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita per fratelli/nipoti, ma non da perdita dei nonni.

Nella specie, tuttavia, va ritenuto che le stesse possano essere applicate analogicamente agli attori, in considerazione del fatto che [...]

Parte_3 faceva addirittura parte dello stesso nucleo familiare e *Pt_2* viveva con la madre in una abitazione adiacente a quella della nonna.

Da ciò si deve presumere che i rapporti tra nonna e nipoti fossero quotidiani e che il legame parentale fosse qualitativamente intenso.

Ciò premesso va ritenuto che *Parte_3*, nel caso in cui la morte della nonna fosse stata determinata esclusivamente dall'errore medico, avrebbe avuto diritto ad un risarcimento per danno parentale pari ad € 90.594,40 (€ 1.461,20 x 62 punti), in considerazione dell'età della vittima primaria (83 anni = 4 punti), dell'età della vittima secondaria (39 anni al momento dell'evento, essendo ■■■■■■ = 16 punti), della convivenza (20 punti), della sopravvivenza di altri congiunti (almeno la

madre ed il fratello = 12 punti), della intensità e qualità della relazione affettiva (10 punti).

Tenuto peraltro conto che la nonna sarebbe comunque morta a causa delle sue patologie entro l'anno, si ritiene equo riconoscere al *Parte_3* l'importo di € 22.648,60 pari al 25% del dovuto per le stesse ragioni indicate per la *CP_2*

Quanto infine a *Parte_2* va ritenuto che, nel caso in cui la morte della nonna fosse stata determinata esclusivamente dall'errore medico, il predetto avrebbe avuto diritto ad un risarcimento per danno parentale pari ad € 70.137,60 (€ 1.461,20 x 48 punti), in considerazione dell'età della vittima primaria (83 anni = 4 punti), dell'età della vittima secondaria (41 anni al momento dell'evento, essendo XXXXXXXXXX = 14 punti), della adiacenza delle abitazioni (8 punti), della sopravvivenza di altri congiunti (almeno la madre ed il fratello = 12 punti), della intensità e qualità della relazione affettiva (10 punti).

Tenuto peraltro conto che la nonna sarebbe comunque morta a causa delle sue patologie entro l'anno, si ritiene equo riconoscere al predetto l'importo di € 17.534,40 pari al 25% del dovuto per le stesse ragioni indicate per la madre ed il fratello.

Per le svolte considerazioni, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l' *Controparte_4*

[...] va condannata al pagamento in favore degli attori, dell'importo di € 7.756,00 in moneta attuale, a titolo di danno non patrimoniale *iure hereditatis*, da ripartire tra gli attori in proporzione alle rispettive quote ereditarie, nonché al pagamento dell'importo di € 44.586,25, in moneta attuale, a favore di *Controparte_2* di € 22.648,60, in moneta attuale, a favore di *Parte_3* e di € 17.534,40, in moneta attuale, a favore di *Parte_2*, a titolo di danno non patrimoniale *iure proprio*, oltre a rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale su tali somme, devalutate alla data del 14/02/2008 e via via rivalutate di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e da tale data oltre agli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo, non risultando in alcun modo versati gli importi di cui alla sentenza impugnata e non potendosi accogliere la generica domanda dell'appellante diretta a “... *condannare le controparti a restituire gli importi eventualmente corrisposti in esecuzione della sentenza impugnata...*”, in assenza di qualsivoglia documentazione diretta a dimostrare il versamento delle somme liquidate in primo grado.

Dato l'esito complessivo del giudizio e tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, si pongono a carico dell'*Parte_1* appellante i due terzi delle spese processuali di primo e secondo grado liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese tra € 52.001,00 e € 260.000,00,

confermando invece la sentenza impugnata relativamente alla liquidazione delle spese legali e di CTU sostenute dagli appellati in sede di ATP, stante la accertata responsabilità della odierna appellante.

P.Q.M.

Il Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa 85/2022, così provvede:

- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 82/2022 del Tribunale di Udine, condanna l' [...] [...]

Parte_1 al pagamento in favore degli attori, dell'importo di € 7.756,00 in moneta attuale, a titolo di danno non patrimoniale *iure hereditatis*, da ripartire tra gli attori in proporzione delle quote ereditarie, nonché al pagamento dell'importo di € 44.586,25, in moneta attuale, a favore di Controparte_2 di € 22.648,60, in moneta attuale, a favore di Parte_3 e di € 17.534,40, in moneta attuale, a favore di Parte_2, a titolo di danno non patrimoniale *iure proprio*, oltre a rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale su tali somme, devalutate alla data del 14/02/2008 e via via rivalutate di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e da tale data oltre agli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;

- condanna l' Parte_1 a rifondere agli attori appellati i due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi del

giudizio che liquida, in detta misura, per il primo grado, in complessivi € 9.402,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso per spese generali, nonchè ad IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado in complessivi € 6.660,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso per spese generali, nonchè ad IVA e CPA come per legge, compensando il restante terzo e confermando i capi b) e c) della sentenza impugnata relativamente alle spese di lite e CTU liquidate per la fase di ATP.

Così deciso in Trieste, 28/02/2024

Il Presidente est
Marina Caparelli